

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2009, n. 1761.

Strutture Veterinarie - Linee guida vincolanti relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie rese dalle strutture pubbliche e private.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12 del 2.3.96 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";

VISTA la DGR 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE le DGR nn.1148/05, 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTE le DGR nn. 2017/05 e 125/06:

RICHIAMATA la L.R. n.32 del 24.12.2008 avente per oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 200912011";

RICHIAMATA la DGR n.2 dell'08.01.2009 che approva la ripartizione in capitoli delle U.P.B. del Bilancio di previsione 2009;

RICHIAMATA la D.G.R. 1494 del 10.08.2009, avente ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2008 ripartito per capitoli."

RICHIAMATA la D.G.R. 1495 del 10.08.2009, avente ad oggetto: "Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale per il triennio 200912011". L.R. 07.08.2009, n. 27, Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base variate".

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";

RICHIAMATO lo schema di Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, datato 26.11.2003, per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private,

ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 28.8.1997 n. 281 e delle relative linee guida del Ministro della Salute, integranti del citato provvedimento;

RITENUTO opportuno stabilire i requisiti dei locali nonché le procedure autorizzative per l'apertura, l'ampliamento o la trasformazione delle strutture veterinarie;

CONSIDERATO, necessario, adottare tale provvedimento, al fine di assicurare l'uniformità dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sul territorio regionale;

SENTITI i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie – Unità Sanitarie Locali;

SU proposta dell'Assessore al ramo;

AD unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare quanto considerato in premessa che, qui richiamato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di recepire i contenuti dell'Accordo sancito il 26 novembre 2003, tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome inerente la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, adeguandole ove necessario alla realtà regionale;
- di adottare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato documento "Strutture veterinarie. Linee guida vincolanti relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie rese dalle strutture pubbliche e private" (Ali. A) unito al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;
- di dare mandato all'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori attestato al Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, ove si rendessero necessarie;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

ALLEGATO A

STRUTTURE VETERINARIE – LINEE GUIDA VINCOLANTI RELATIVE AI REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI MINIMI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE RESE DALLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE.

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE VETERINARIE

Le prestazioni veterinarie sono erogate presso strutture veterinarie che si distinguono in:

- A. Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;**
- B. Ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;**
- C. Clinica veterinaria e casa di cura veterinaria;**
- D. Ospedale veterinario;**
- E. Laboratorio veterinario di analisi.**

In tutte le strutture veterinarie sopra elencate è vietata la coesistenza o la comunanza con altre attività (commerciali, artigianali o di allevamento come, per esempio, negozi di vendita, tolettatura, allevamento o commercio di animali).

A. STUDIO VETERINARIO

Per **studio veterinario** si intende quella struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialistici, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato.

L'attività dello studio veterinario può esercitarsi:

1. Senza accesso di animali

Requisiti strutturali: locali di attesa, locale adibito ad attività professionale e servizi igienici.

Prestazioni erogabili: attività di consulenza.

Lo studio non è soggetto ad autorizzazione sanitaria.

La sua attivazione va obbligatoriamente comunicata alla ASL competente per territorio - Servizio Veterinario – Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, che ne prende formalmente atto e ne esercita la necessaria vigilanza.

- La comunicazione va corredata da:
 - dichiarazione di gestione in forma singola o associata, in tal caso controfirmata da tutti gli associati;
 - planimetria dei locali utilizzati in scala 1/100 timbrata e firmata da tecnico abilitato, corredata da una relazione tecnico illustrativa sulla destinazione dei locali medesimi;
 - dichiarazione di agibilità e/o destinazione d'uso dei locali.

2. Con accesso di animali

Requisiti strutturali: sala di attesa, area per adempimenti amministrativi, locale adibito ad attività professionale e servizi igienici. Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, armadietto per la detenzione dei farmaci, attrezzature, strumentazioni.

Requisiti minimi impiantistici: nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; impianto idrico.

Requisiti minimi tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici adeguati alla specifica attività da svolgere.

Prestazioni erogabili: cliniche, diagnostiche, terapeutiche ed immunologiche che non comportino la degenza.

Lo studio con accesso di animali è sottoposto ad autorizzazione sanitaria.

Il titolare dello studio "con accesso di animali" deve prioritariamente ottenere l'autorizzazione sanitaria da parte dell'Autorità Sanitaria competente, previo parere del Servizio - Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per territorio.

Documenti da allegare alla domanda:

- planimetria dei locali in scala 1/100 timbrata e firmata da tecnico abilitato, corredata da una relazione tecnico illustrativa sulla destinazione dei locali medesimi;
- dichiarazione di agibilità dei locali;
- relazione tecnico sanitaria relativa ai locali ed alle attrezzature;
- descrizione dello smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, con relative autorizzazioni e/o convenzioni; dichiarazione di agibilità e/o destinazione d'uso dei locali;
- dichiarazione di agibilità e/o destinazione d'uso dei locali.

Lo studio veterinario, con o senza accesso di animali, deve rispondere ai seguenti

- **Requisiti minimi organizzativi:**
 - Orario di attività,
 - modalità di accesso alla struttura,
 - identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del/i veterinari.
- **Requisiti minimi impiantistici:**
 - nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata un'adeguata illuminazione e ventilazione.

B. AMBULATORIO VETERINARIO

Per **ambulatorio veterinario** si intende quella struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero (24 ore).

Requisiti strutturali: l'ambulatorio deve essere dotato dei seguenti locali:

- sala d'attesa,
- locale per l'attività professionale (attività clinica e/o chirurgica - qualora nell'ambulatorio vengano erogate prestazioni chirurgiche di tipo ortopedico, queste devono essere eseguite in un locale separato),
- servizi igienici,
- uno spogliatoio di dimensioni adeguate al numero dei professionisti che operano nella struttura,
- un locale o un'area per gli adempimenti amministrativi ed
- un locale per la degenza giornaliera dotato di gabbie o box.

I pavimenti e le pareti devono essere costruiti con materiali lavabili e disinfettabili fino ad una altezza di 2 metri.

Prestazioni erogabili: cliniche, diagnostiche, chirurgiche, terapeutiche ed immunologiche, che non comportano la degenza oltre quella giornaliera.

Gestione: singola o associata o societaria: negli ultimi due casi deve essere prevista la figura di un medico veterinario con la qualifica di direttore sanitario responsabile.

Il titolare che intende avviare un ambulatorio veterinario deve prioritariamente ottenere l'autorizzazione sanitaria da parte dell'Autorità Sanitaria competente, previo parere del Servizio Area Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per territorio.

Documenti da allegare alla domanda:

- planimetria dei locali in scala 1/100 timbrata e firmata da tecnico abilitato, corredata da una relazione tecnico illustrativa sulla destinazione dei locali medesimi;
- dichiarazione di agibilità e/o destinazione d'uso della struttura;
- relazione tecnico sanitaria;
- indicazione del Direttore Sanitario, con firma per accettazione;
- descrizione dello smaltimento delle varie tipologie di rifiuti, corredata dalle relative autorizzazioni e/o convenzioni;
- autorizzazione alla detenzione di apparecchiature radiologiche, se presenti.

• Dotazioni minime strumentali:

1. Chirurgia semplice:

- tavolo da chirurgia;
- set di ferri chirurgici;
- frigorifero;
- sistema di sterilizzazione o apparecchio similare;
- microscopio ottico;
- armadietto per la detenzione dei farmaci.

2. chirurgia ortopedica:

- anestesia gassosa ovvero erogatore di ossigeno;
- apparecchio radiologico ovvero accordo con struttura vicina.

Nel caso in cui l'ambulatorio non sia dotato di apparecchio radiologico proprio, ma risulti formalmente collegato con una altra struttura che ne sia in possesso ed altresì sia dotato di un erogatore di ossigeno, ma non di anestesia gassosa, l'attività di questo ambulatorio è limitata, per quanto riguarda le prestazioni chirurgiche, all'espletamento della sola chirurgia semplice. Tale limitazione deve essere specificata nella autorizzazione sanitaria.

Requisiti minimi organizzativi:

- Orario di attività,
- modalità di accesso alla struttura,
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.

Requisiti minimi impiantistici: nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata un'adeguata illuminazione e ventilazione.

C. CLINICA VETERINARIA E CASA DI CURA VETERINARIA

Per **Clinica Veterinaria e Casa di Cura Veterinaria** si intendono quelle strutture veterinarie aventi individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nelle quali è prevista la degenza di animali oltre quella giornaliera (24 ore).

La clinica veterinaria/casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario.

La clinica veterinaria/ casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico chirurgica di base e/o di tipo specialistico.

Requisiti strutturali: la clinica veterinaria/casa di cura veterinaria deve essere dotata di locali distinti:

- per la sala d'attesa,
- per l'attività clinica,
- per l'attività chirurgica,
- per i servizi igienici e
- per la degenza ed
- per i casi di malattie infettive e diffuse.

Devono esser presenti locali o spazi con armadi destinati al deposito di materiale d'uso, ammidietto per la detenzione dei farmaci, delle attrezzature e delle strumentazioni.

I pavimenti e le pareti devono esser costruiti con materiali lavabili e disinfettabili fino ad una altezza di 2 metri.

Prestazioni erogabili: tutte quelle relative all'attività professionale.

Il titolare che intende avviare una clinica veterinaria/casa di cura veterinaria deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria competente previo parere del Servizio Veterinario Area Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della A.S.L. competente per territorio.

Documenti da allegare alla domanda:

- planimetria dei locali in scala 1/100 timbrata e firmata da tecnico abilitato, corredata da una relazione tecnico illustrativa sulla destinazione dei locali medesimi;
 - dichiarazione di agibilità e destinazione d'uso della struttura;
 - relazione tecnico-sanitaria;
 - indicazione del Direttore Sanitario, con firma per accettazione;
 - descrizione dello smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, corredata dalle relative autorizzazioni e/o convenzioni;
 - autorizzazione alla detenzione di apparecchiature radiologiche.
- Dotazioni minime strumentali:
 - tavolo da visita;
 - tavolo da chirurgia;
 - set di ferri chirurgici;
 - frigorifero;
 - sterilizzatore (stufa a secco o autoclave);
 - microscopio ottico;
 - apparecchiatura radiologica;
 - apparecchiatura per anestesia gassosa;
 - analizzatore d'emergenza, compreso quello effettuato tramite i kit diagnostici;
 - armadietto per la detenzione dei farmaci;

- elettrocardiografo.

Requisiti minimi organizzativi:

- Orario di attività;
- Presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di degenza degli animali;
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.

Requisiti minimi impiantistici: nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione.

D. OSPEDALE VETERINARIO

Per **ospedale veterinario** si intende quella struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio.

Requisiti strutturali: l'ospedale deve essere dotato di locali distinti:

- per la sala d'attesa,
- per l'attività clinica,
- per l'attività chirurgica,
- per l'attività diagnostica,
- per il laboratorio,
- per i servizi igienici,
- un locale dove il personale medico incaricato dell'attività di pronto soccorso possa riposare,
- ambienti adeguati per la degenza, ed
- una struttura d'isolamento riservata per i casi di malattie infettive e diffuse.

Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, armadietto per la detenzione dei farmaci, attrezzature, strumentazioni. Tutti i pavimenti e le pareti devono avere spigoli ed angoli arrotondati ed esser costruiti con materiali lavabili e disinfettabili fino a 2 metri.

Prestazioni erogabili: tutte quelle relative all'attività professionale.

Gestione: associata o societaria, in ambedue i casi deve essere prevista la figura di un Medico Veterinario come Direttore Sanitario.

Il titolare che intende avviare un ospedale veterinario deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria competente previo parere vincolante del Servizio Veterinario Area Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della A.S.L. competente per territorio.

Documenti da allegare alla domanda:

- planimetria dei locali in scala 1/100 timbrata e firmata da tecnico abilitato, corredata da una relazione tecnico illustrativa sulla destinazione dei locali medesimi;
- dichiarazione di agibilità e destinazione d'uso della struttura;
- relazione tecnico-sanitaria;
- indicazione del Direttore Sanitario, con firma per accettazione;
- descrizione dello smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e relative autorizzazioni;
- autorizzazione alla detenzione di apparecchiature radiologiche.

- Dotazioni minime strumentali:

- armadietto per la detenzione dei farmaci;
- frigorifero;
- tavolo da visita;
- tavolo chirurgico;
- set di ferri chirurgici adeguati per l'attività espletata;
- elettrocardiografo;
- apparecchio radiologico;
- apparecchio per anestesia gassosa;
- centralina per monitorare la frequenza cardiaca, respiratoria e pressione arteriosa;
- analizzatore di urgenza per ematologia e chimica clinica;
- debbono essere assicurati i servizi di diagnostica ecografica ed endoscopica.
- Requisiti minimi impiantistiche: nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; impianto idrico, telefono.

Le cliniche, le case di cura e gli ospedali che rivolgano la loro attività agli animali da reddito dovranno essere dotati di stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli per la visita e la terapia degli animali, nonché, per quanto concerne il cavallo, di box di anestesia e risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi di quelle patologie che richiedono il movimento controllato di questi animali.

Requisiti minimi organizzativi:

- Orario di apertura per le attività di pronto soccorso
- Presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle 24 ore
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario

E. LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI

Per **Laboratorio di analisi veterinario** si intende quella struttura dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico-chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali biologici animali, con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

Requisiti strutturali: il laboratorio di analisi deve essere dotato di:

- sala di accettazione,
- di servizi igienici e
- di adeguati ambienti ed attrezzature per l'attività che si intende esplicare;
- ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;

Devono esser presenti locali o spazi con armadi destinati al deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni.

I pavimenti e le pareti devono avere spigoli ed angoli arrotondati ed esser costruiti con materiali lavabili e disinfettabili fino a 2 metri.

Gestione: la direzione responsabile può essere affidata anche a biologi o chimici, purché all'interno della struttura sia assicurata in organico almeno la presenza di un medico veterinario.

Il titolare che intende avviare un laboratorio di analisi veterinarie deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria competente previo parere del Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della A.S.L. competente per territorio.

Documenti da allegare alla domanda:

- planimetria dei locali in scala 1/100 timbrata e firmata da tecnico abilitato, corredata da una relazione tecnico illustrativa sulla destinazione dei locali medesimi;

- dichiarazione di agibilità e destinazione d'uso della struttura;
- relazione tecnico-sanitaria;
- indicazione del Direttore Responsabile, con firma per accettazione;
- descrizione dello smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, corredata dalle relative autorizzazioni e/o convenzioni;

Per le analisi di carattere fisico-chimico e/o ematologico e/o immunologico, microbiologico e/o citologico ed istologico sono richieste tra le seguenti strumentazioni, quelle necessarie in relazione al tipo di attività espletata:

- laboratorio contenente le strutture di base quali ad esempio banconi, cappe, vetrerie, bilance analitiche, microscopio etc.;
- apparecchio per ematologia e materiale allestimento strisci di sangue;
- apparecchio per chimica clinica;
- sieri specifici, kits diagnostici ed apparecchio per sierologia;
- stufa e paraffina, microtomo;
- kits diagnostici ed apparecchiature idonee per esame chimico-fisico di liquidi e materiali biologici di origine animale quali urine, feci, latte, liquidi cavitari;
- per le analisi microbiologiche occorre la strumentazione di base per la microbiologia quale: banconi, cappa a flusso laminare, stufa a secco, bilance, autoclave, microscopio, vetreria sterile, etc. .

Requisiti minimi organizzativi:

- Orario di apertura
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.

STRUTTURE VETERINARIE MOBILI

Sono ammesse strutture veterinarie mobili private per il soccorso di animali feriti o gravi utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture veterinarie regolamentate dalle presenti linee guida vincolanti.

Le strutture veterinarie mobili di proprietà delle Aziende Sanitarie – Unità Sanitarie Locali possono essere utilizzate oltre che il soccorso di animali feriti o gravi anche per le finalità di cui alla L. 281/91 e della L.R. 6/93 nel corso di campagne programmate e/o stabilite dalla Regione o dalla Azienda Sanitaria – Unità sanitaria Locale.

Tali strutture devono essere autorizzate da parte della ASL competente in relazione alla struttura veterinaria di riferimento.

Requisiti strutturali minimi: interno lavabile e disinfettabile, armadietto fisso destinato al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature e strumentazioni di pronto intervento. Rispetto delle norme sul benessere animale durante il trasporto.

COMUNICAZIONE

I titolari delle strutture individuate dalle presenti linee guida vincolanti devono comunicare, entro 30 giorni, all'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari competente per territorio l'attivazione o la presenza della propria struttura.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

- I requisiti minimi, individuati dalle presenti linee guida vincolanti, trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. (Per ampliamento si intende un aumento della

superficie di almeno il 10% della struttura esistente; per trasformazione si intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori nei locali o in parti di essi). Si precisa, inoltre, che nei Comuni ove sono vigenti appositi Regolamenti le strutture veterinarie dovranno adeguarsi agli stessi.

- I Servizi Veterinari delle A.S.L. dovranno effettuare, la vigilanza sulla presenza e sulla permanenza dei requisiti minimi delle strutture, ai fini del buon andamento delle attività sanitarie e relativo controllo.

NORMA TRANSITORIA

Le strutture già autorizzate al momento dell'entrata in vigore delle presenti linee guida, dovranno essere adeguate a quanto previsto dalle stesse, entro il termine indicato dal Servizio Veterinario e comunque non oltre il **30.06.10**.

I Servizi Veterinari delle A.S.L. dovranno sottoporre a controllo tutte le strutture esistenti presenti nel territorio di rispettiva competenza, entro 2 mesi dall'emanazione delle presenti linee, al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche: in caso negativo, saranno fatte le dovute prescrizioni e saranno specificati i relativi tempi di adeguamento, che comunque non potranno andare oltre il **30.06.10**.

FACSIMILE DOMANDA

Al Sig. Sindaco del
Comune di

per tramite del Servizio
Veterinario Area C dell'A.S.

Oggetto: Richiesta autorizzazione sanitaria per struttura veterinaria.

il **sottoscritto** dott. _____ nato il _____ a
_____ residente a _____ in via _____
CAP _____ telefono _____, cellulare _____,
cod. fisc. _____ P.IVA _____,
medico veterinario iscritto all'Ordine dei Veterinari della Provincia di _____
con n.ro _____, in qualità di Direttore Sanitario

chiede

il rilascio dell'**autorizzazione sanitaria** al fine dell'esercizio dell'attività di:

- Studio Veterinario (in cui vi sia accesso di animali)
- Ambulatorio Veterinario
- Clinica e casa di cura veterinaria
- Ospedale Veterinario
- Laboratorio analisi

sito in Comune di _____ via _____

denominazione dell'attività _____

A tal fine allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria 1/100 dei locali, timbrata e firmata dal tecnico abilitato, corredata da una relazione tecnico illustrativa sulla destinazione dei locali medesimi;
- 2) dichiarazione di agibilità e destinazione d'uso dei locali;

- 3) elenco delle apparecchiature di cui è dotata la struttura;
- 4) relazione informativa sulla tipologia delle prestazioni fornite e descrizione;
- 5) elenco del personale sanitario e non, con indicazione dei titoli posseduti e relative generalità;
- 6) dichiarazione di accettazione delle funzioni da parte del Direttore Sanitario;
- 7) richiesta di autorizzazione per la detenzione delle scorte di farmaci;
- 8) atto costitutivo dell'eventuale associazione libero professionale;
- 9) dichiarazione di smaltimento delle carogne;
- 10) elenco, classificazione, destinazione di tutti i rifiuti previsti nonché contratto di stipula con la Ditta _____;
- 11) autorizzazione per l'apparecchiatura radiologica
- 12) versamento a favore della ASL.

Il sottoscritto si impegna a comunicare qualsiasi variazione o modifica apportata.

Il sottoscritto è consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente (art. 76 dpr 28/12/2000 n° 445), verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Il sottoscritto è informato che il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31/12/1996 n° 675 (legge sulla privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Data _____

Firma
